

Cassazione. Nelle scuole private va applicato il contratto di categoria

«Bocciati» i docenti co.co.pro.

Mauro Pizzin

NEWS L'utilizzo in una scuola privata di **docenti** assunti da cooperative terze con **contratto a progetto** configura un doppio illecito: per la scuola la violazione dell'obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dettato dal contratto collettivo Scuola Anisei, per le cooperative una **somministrazione fraudolenta**.

Il principio emerge dalla sentenza 37379/13 della Corte di cassazione, depositata ieri in cancelleria. I giudici di legittimità erano stati chiamati a pronunciarsi in merito al ricorso presentato dal legale rappresentante di una Srl gestrice di un istituto scolastico privato, condannato dal tribunale di Teramo a 23.954 euro di ammenda per essersi avvalso per numerosi anni scolastici di

docenti assunti da due cooperative con contratto a progetto, violando sia l'articolo 1, comma 4, lettera h) della legge 62/2000 in materia di norme per la parità scolastica, sia il contratto collettivo di settore.

Tra le motivazioni addotte per il ricorso si era fatto leva, fra l'altro, sull'incidenza di un'unica deposizione testimoniale da parte di un dipendente dell'ispetto-

rato del lavoro, sull'erroneità in merito all'entità complessiva dell'ammenda (20 euro a lavoratore e per i giorni lavorativi), nonché sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quinquennale almeno per l'anno scolastico 2006-07. Un motivo, quest'ultimo, ritenuto fondato dalla Suprema Corte, che ha rinviato la sentenza impugnata al Tribunale di Teramo limitatamente ai fatti commessi fino al 30 giugno 2007 per la rideterminazione della pena per i residui reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

